

## COMMISSIONE V

## BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI

42.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LA LOGGIA

INDICE	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	613
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (3610) . . . . .	613
PRESIDENTE . . . . .	613, 614, 615, 616 617, 618, 619, 621
CALDERISI GIUSEPPE . . . . .	620
FORTUNA LORIS, <i>Ministro della protezione civile</i> . . . . .	617
MIGLIORINI GIOVANNI . . . . .	614, 616, 621
MINERVINI GUSTAVO . . . . .	616, 617
ORSINI GIANFRANCO, <i>Relatore</i> . . . . .	614, 615, 616 617, 618, 619, 620
TIRABOSCHI ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	614
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	621

La seduta comincia alle 12.

GIANNI RAVAGLIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, i deputati Barca e Sacconi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Migliorini e Monesi.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (3610).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont ».

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

Ricordo che nella seduta del 24 febbraio 1983 il relatore ha svolto la relazione sul provvedimento. Pertanto, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI MIGLIORINI. A nome del gruppo comunista, preannuncio voto favorevole sul provvedimento, essendo pienamente concordi con l'impostazione data dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

## ART. 1.

Per il definitivo completamento dell'opera di ricostruzione del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è autorizzata la ulteriore spesa complessiva di lire 28.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da ripartire nel quinquennio 1982-1986.

La quota per l'anno 1982 resta determinata in lire 5.000 milioni; quelle relative agli anni successivi saranno determinate in sede di legge finanziaria.

I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati secondo le competenze stabilite dalla legge 8 giugno 1978, n. 306.

Il relatore, onorevole Gianfranco Orsini, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al primo comma la cifra: « 28.000 » con: « 31.000 » e « quinquennio 1982-1986 » con « quinquennio 1983-1987 ».*

*Sostituire al secondo comma: « 1982 » con « 1983 » e « 5.000 » con « 5.950 ».*

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. La presentazione di questo emendamento è suf-

fragata da valutazioni di ordine tecnico cui ho fatto cenno già nella relazione. In questo modo sarà possibile chiudere il capitolo relativo al ministero dei lavori pubblici e, se non ci dovessero essere ulteriori fatti inflattivi, il quadro dovrebbe chiudersi con questo unico stanziamento.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole alla proposta emendativa del relatore, perché non può fare a meno di notare che con questo ulteriore stanziamento si potrà chiudere definitivamente la questione del Vajont.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con la modifica testé approvata.

*(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo.

## ART. 2.

L'importo di lire 28.800 milioni di cui al precedente articolo è così ripartito:

a) lire 6.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno 1982, per contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ai fini della ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata;

b) lire 22.800 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1982, per il finanziamento delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorità per le opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari al servizio degli abitanti, con particolare riferimento al ponte della Vittoria in comune di Belluno.

La somma di cui alla lettera b) del comma precedente è assegnata, con prov-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

vedimento del Ministro dei lavori pubblici, per gli interventi di rispettiva competenza:

1) quanto a lire 9.000 milioni alla regione Friuli-Venezia Giulia e al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste;

2) quanto a lire 13.800 milioni alla regione Veneto e al provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

Il relatore, onorevole Gianfranco Orsini, ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire 28.000 con 31.000.*

*Alla lettera a) sostituire 1982 con 1983.*

*Alla lettera b) sostituire 22.800 con 21.200, 3.000 con 3.950, 1982 con 1983, sopprimere le parole con particolare riferimento al ponte della Vittoria in comune di Belluno ed aggiungere la seguente lettera:*

*c) lire 3.800 milioni per la costruzione del ponte comprensoriale sul fiume Piave (ponte della Vittoria) e relative opere stradali in comune di Belluno.*

*Al punto 2) del secondo comma sostituire 13.800 con 12.200.*

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Anche per le motivazioni di questo emendamento mi rifaccio a quanto ho già dichiarato nella relazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso con la modifica testé approvata.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li por-

rò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 3.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni e integrazioni, per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, numero 1457, e successive modificazioni e integrazioni, a favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificato dall'articolo 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente aumentato di lire 9.000 milioni.

L'importo di cui al primo comma è iscritto nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

In aggiunta allo stanziamento previsto dall'articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, successivamente integrato con la legge 19 dicembre 1973, n. 837, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, in favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell'articolo 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificato dalla legge 19 dicembre 1973, numero 837, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

La norma di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, ha valore per le domande, i provvedimenti e tutti gli atti comunque diretti a raggiungere le finalità della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dai soggetti danti causa.

Le disposizioni agevolative contemplate nel secondo comma dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, continuano ad applicarsi a tutte le imprese che si insediano, indipendentemente dall'epoca, nelle aree di cui all'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella stessa con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successivamente modificato dall'articolo 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837.

Il relatore, Gianfranco Orsini, ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere i seguenti due commi:*

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata e comunque finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono assoggettati all'aliquota IVA fissata con lo articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 891.

Le unità immobiliari ad uso di abitazione ricostruite ai sensi e con le provvidenze della legislazione speciale per il Vajont, godono della esenzione prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Con questo emendamento si intende mettere a regime speciale tutta l'attività di ricostruzione di Longarone.

Questo emendamento, per la verità, non ha portata sostanziale in quanto la

ricostruzione avviene già adesso in un regime di aliquota del 2 per cento IVA ed in quanto quasi tutte le opere pubbliche che si devono completare rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che sono già in questo regime IVA. Tuttavia può esserci qualche modesta opera al di fuori di questo contesto normativo, ragione per cui ritengo che con questo emendamento potrebbe essere evitato — com'è auspicabile — un eventuale contenzioso.

La seconda parte dell'emendamento riguarda le unità immobiliari ad uso di abitazione già ricostruite, per le quali viene proposta l'esenzione quindicennale dall'imposta. Va infatti considerato che, pur in presenza dell'aumento di cui si tratta al successivo articolo, il contributo ha un carattere simbolico, perché arriva al massimo, per una casa di tre vani, a 32 milioni, cifra ben minore del costo di produzione. L'esenzione quindi potrebbe costituire una giusta agevolazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha presentato il seguente subemendamento:

*Sopprimere al primo comma le seguenti parole: « e comunque finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modificazioni ».*

GUSTAVO MINERVINI. Con il mio subemendamento propongo di eliminare una frase che, nella fase di interpretazione, potrebbe risultare estremamente pericolosa. Mi domando poi se sia stata interpellata la Commissione finanze.

PRESIDENTE. La VI Commissione non ha ancora espresso il suo parere.

GIOVANNI MIGLIORINI. Sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore e non ritengo che l'espressione « comunque finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge... » possa costituire un pericolo in sede di attuazione; non mi sembra, cioè, che vi sia il rischio che ven-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

gano incluse anche opere non finalizzate al completamento della ricostruzione.

L'emendamento proposto dal relatore è molto importante anche perché con esso si consente di utilizzare tutte le disponibilità finanziarie previste da questa legge per realizzare finalmente la ricostruzione del Vajont. Sono passati vent'anni ed è nostro compito, con questo provvedimento, chiudere una pagina così triste nella storia delle calamità naturali del nostro paese. È in base a queste considerazioni che mi trovo d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore, con il quale sicuramente si agevolerà il compito delle amministrazioni nella realizzazione delle opere che ancora aspettano di essere affrontate.

PRESIDENTE. L'obiezione del collega Minervini ha un suo fondamento. Il termine « comunque » è molto delicato.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Si tratta sempre di attività che riguardano la ricostruzione della zona devastata e con il mio emendamento si cerca solo di evitare il contenzioso. Del resto, poiché la legge è delimitata al suo obiettivo specifico, non credo che si possa dar luogo ad errate interpretazioni.

GUSTAVO MINERVINI. Il termine « comunque » potrebbe voler dire « in qualunque modo ».

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. E se si usasse il termine « direttamente »?

LORIS FORTUNA, *Ministro della protezione civile*. Mi sembra che qualsiasi aggiunta può essere pericolosa; è meglio lasciare soltanto il termine « finalizzati ».

PRESIDENTE. Mi sembra la soluzione migliore. Il relatore accetta di modificare in tal senso il suo emendamento?

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. In base alle considerazioni svolte, accetto di modificare il mio emendamento, eliminando dal primo comma la parola « comunque ».

GUSTAVO MINERVINI. A seguito di tale modifica, ritira il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore nella nuova formulazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 438, è ulteriormente elevato di lire 16 milioni per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma, di lire 20 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 12 milioni per le ipotesi di cui al sesto comma, in favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1980, non abbiano ottenuta l'emissione del decreto di concessione del contributo.

L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° gennaio 1980.

L'aumento di cui sopra non viene concesso a coloro che, ultimata la ricostruzione e riscosso il saldo del contributo, abbiano ottenuto o abbiano diritto all'integrazione del contributo prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e dal secondo com-

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

ma dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo ed al secondo comma sostituire le parole: « 1° gennaio 1980 », con: « 1° gennaio 1979 ».*

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Si tratta di concedere l'aumento previsto per coloro che iniziano adesso la costruzione anche a chi l'abbia già iniziata. Di fatto con questa modifica non si incide sullo stanziamento, perché il disegno di legge è stato predisposto sulla base delle relazioni presentate dai comuni, i quali avevano fatto i calcoli a cominciare dal 1979.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo successivo.

## ART. 7.

Il decimo comma dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è modificato come segue:

« I contributi previsti dalla presente legge possono essere ceduti a favore di terzi residenti o di coloro che stabiliscono la propria residenza nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge. Decade dal contributo chi si rende cessionario dei diritti spettanti a più di un danneggiato ».

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella formulazione datagli dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 4 luglio 1966, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ai beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta e previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori da parte dell'ufficio del Genio civile, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo. Il residuo 50 per cento è corrisposto in ragione del:

25 per cento al compimento della costruzione al solo rustico;

15 per cento sulla base di stati di avanzamento;

10 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione redatto a cura dell'ufficio del Genio civile ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

L'articolo 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 4 l'interessato dovrà presentare all'Ufficio del genio civile, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una dichiarazione sulla consistenza numerica e destinazione, prima della catastrofe, dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o da trasferire. La dichiarazione dovrà essere convalidata dall'Ufficio tecnico erariale o dal sindaco del comune, qualora la convalida non sia possibile da parte dell'Ufficio tecnico erariale.

Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall'articolo 4 *sub* articolo

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata.

Ai beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta e previo accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori da parte dell'ufficio del Genio civile, accordate anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo. Il residuo 50 per cento è corrisposto in ragione del:

25 per cento al compimento della costruzione al solo rustico;

15 per cento sulla base di stati di avanzamento;

10 per cento alla presentazione del certificato di regolare esecuzione redatto a cura dell'ufficio del Genio civile.

La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonché l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, è demandata ai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste ».

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. L'emendamento tende a risolvere un equivoco che è nato in fase di interpretazione della norma.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 1457 del 1963, riguardava la forma di corresponsione dei contributi. Con il decreto legge n. 258 del 1966 è stato sostituito il secondo comma di tale articolo e, con la legge di conversione di questo decreto, si è stabilito che: « All'articolo 5 è aggiunto il seguente capoverso: ... », in modo che il terzo comma relativo alla corresponsione dei contributi diverrebbe quarto comma, se capoverso significa comma. Poiché in diritto non è stabilito chiaramente se capoverso possa essere inteso come comma, ripropongo interamente la riformulazione del secondo comma dell'articolo, in modo che non sorgano dubbi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, così come risulta dalla modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 8.

Gli assegnatari delle aree devono iniziare i lavori entro un anno dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione. Decorso tale termine si procede alla revoca dell'assegnazione sia del contributo che dell'area di sedime.

Alla stessa sanzione soggiacciono gli assegnatari che non avranno provveduto ad ultimare i lavori entro cinque anni dalla comunicazione dell'assegnazione delle aree. In tal caso le aree e la parte di fabbricato ricostruito saranno acquisite al patrimonio disponibile del comune senza diritto, per gli inadempimenti, a risarcimento o a compensi di qualsiasi natura.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a coloro ai quali siano già state provvisoriamente assegnate aree prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non abbiano iniziato i lavori entro un anno o comunque non li concludano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

(È approvato).

## ART. 9.

Le amministrazioni competenti possono stipulare i contratti e comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata, fermo restando che i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Orsini, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la cifra: « 5.000 », con la cifra: « 8.750 »; e: « 1982 » con: « 1983 ».*

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Si tratta di un emendamento del tutto formale che serve ad adeguare l'onere previsto dalla presente legge agli 8.750 milioni previsti nel bilancio di quest'anno.

GIUSEPPE CALDERISI. Non ho rilievi particolari da muovere alla copertura finanziaria di questo provvedimento perché in effetti l'onere è previsto dalla proiezione triennale delle voci del fondo globale, ma desidero comunque cogliere questa occasione per fare alcune considerazioni in riferimento a questa proiezione. Abbiamo già sollevato la questione in occasione della discussione sulla legge finanziaria e sul bilancio ma credo valga la pena di soffermarvisi ancora un momento. Tra i tanti modi con cui è consentita una gestione, diciamo così, allegra dei fondi speciali c'è anche quello che si realizza attraverso la proiezione triennale, e credo che questo risulti in modo quanto mai evidente dall'esempio che vi faccio: noi abbiamo approvato con la legge finanziaria uno stanziamento per la perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti pari a 450 miliardi per il 1983; con la proiezione triennale presentata dal Governo abbiamo per il 1984 e per il 1985 l'indicazione

di una somma doppia che non è soggetta all'approvazione da parte del Parlamento, perché noi abbiamo approvato soltanto la prima *tranche* e la seconda ci sarà presentata l'anno prossimo come stanziamento a legislazione vigente. Quindi con la proiezione triennale delle voci dei fondi speciali molto spesso ci vengono presentate a legislazione vigente delle voci nuove che, in alcuni casi, si riferiscono a stanziamenti assolutamente maggiorati rispetto a quelli che il Parlamento aveva approvato.

Lo stesso fenomeno si verifica, sia pure per cifre assai minori, per questo provvedimento sul Vajont: per il 1983 abbiamo approvato 8.750 milioni e per gli anni successivi abbiamo delle cifre maggiori che però non sono mai state sottoposte all'approvazione parlamentare, mentre nei bilanci degli anni prossimi saranno presentate come stanziamenti decisi a legislazione vigente, cosa che assolutamente non è. È questo uno dei mezzi che si aggiunge ad altri di « gestione allegra » di fondi speciali utilizzati come una specie di pozzo di San Patrizio per finanziare provvedimenti che si aggiungono a quelli previsti nei fondi stessi.

Desidero fare anche un'altra considerazione di carattere generale: l'iscrizione di queste voci dei fondi speciali nella legge finanziaria non costituisce di per sé motivo di corretta copertura finanziaria. Il fatto che tutta una serie di voci sia iscritta nella legge finanziaria non costituisce motivo di copertura: questo fatto non è automatico. Sulla questione si è soffermata spesso la Corte dei conti e credo che dovremmo trovare al più presto il modo di riflettere sui meccanismi perversi della legge n. 468 del 1978, meccanismi che consentono una dilatazione della spesa pubblica senza controllo da parte del Parlamento.

Ho voluto fare queste considerazioni di carattere generale perché rimanessero agli atti; per quanto riguarda in modo particolare il provvedimento in discussione il problema si pone in termini non eccessivi e poiché finora si è proceduto



VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1983

in questo modo credo che la risoluzione della questione generale debba essere rinviata alla riforma delle norme della legge n. 468.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso così come risulta dalla modifica testé approvata.

*(È approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIOVANNI MIGLIORINI. Desidero preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista su questo provvedimento tanto atteso dalla comunità e concernente provvidenze per il completamento degli interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont nel lontano 1963. Nell'esprimere tale giudizio favorevole ci auguriamo, come prima ricordava il relatore, che la pubblica amministrazione possa intervenire senza creare difficoltà nella erogazione dei finanziamenti attraverso interpretazioni che, in passato, sono state purtroppo fonte di notevole contenzioso e hanno impedito una maggiore speditezza nella ricostruzione delle opere, sia pubbliche sia private, nel comprensorio del Vajont. Vorrei sperare che almeno in questa circostanza la pubblica amministrazione si muova con tempestività e non frapponga ostacoli, che provocherebbero ulteriori ritardi.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 3610 sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento discusso nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:  
Disegno di legge: Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (3610).

Presenti e votanti . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . .	26
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alici, Bartolini, Bassanini, Bassi, Branciforti, Calderisi, Catalano, Cicchitto, Cirino Pomicino, Corà, Di Vagno, Gargano Mario, La Loggia, Macciotta, Margheri, Mennitti, Migliorini, Minervini, Motetta, Napoli, Orsini Gianfranco, Peggio, Mone-si, Sinesio, Tocco, Valensise, Vignola, Zavagnin.

**La seduta termina alle 12,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO